

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE MARCHE E LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE AGLI ASSISTITI MARCHIGIANI SOCCORSI NEI TERRITORI DEI COMUNI DEL MONTEFELTRO CONFINANTI CON LA PROVINCIA DI RIMINI: MERCATINO CONCA, MONTE CERIGNONE, MONTE COPIOLO, MONTE GRIMANO TERME, SASSOFELTRIO, CARPEGNA, FRONTINO, PIETRARUBBIA, TAVOLETO.

TRA

La Regione Marche (C.F. 80008630420), con sede legale in, nella persona del Presidente della Giunta regionale,, domiciliato per l'incarico presso la sede regionale, il quale interviene al presente atto in base alla deliberazione di Giunta regionale n. del

La Regione Emilia-Romagna (C.F. 80062590379), con sede in, nella persona dell'Assessore regionale alle Politiche per la Salute, domiciliato per l'incarico presso la sede regionale, la quale interviene al presente atto in base alla deliberazione di Giunta regionale n. del

PREMESSO CHE:

- il D.P.R. 27.03.1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31.03.1992, n. 75, prevede che l'attività di soccorso sanitario costituisce competenza esclusiva del Servizio Sanitario Nazionale e costituisce presupposto normativo imprescindibile per definire i livelli di Assistenza Sanitaria di Emergenza;
- il suddetto D.P.R., nel sancire il livello essenziale di assistenza sanitaria di emergenza da assicurare con carattere di uniformità in tutto il territorio nazionale, disciplina, tra l'altro, il sistema di emergenza sanitaria (art. 2), il sistema di allarme sanitario (art. 3), le competenze e responsabilità nelle centrali operative (art. 4) e la disciplina delle attività di emergenza (art. 5);
- la Legge Regionale Marche 30.10.1998, n. 36, modificata e integrata dalle Leggi Regionali n. 13 del 13 giugno 2008, e n. 17 del 9 luglio 2013, istitutiva e disciplinante il sistema di emergenza sanitaria inteso come l'insieme delle funzioni di soccorso, trasporto e comunicazione, organizzate al fine di assicurare l'assistenza sanitaria al verificarsi di emergenze e urgenze, nonché i servizi collegati al sistema stesso,

CONSIDERATA:

- l'autonomia delle singole Regioni e Province Autonome, per ciò che attiene la pianificazione e la scelta dei modelli organizzativi più consoni alle rispettive realtà territoriali, che costituiscono indirizzi tesi a dare una risposta efficace e appropriata alle emergenze e urgenze sanitarie;
- la possibilità di prevedere accordi per interventi di soccorso tra Regioni limitrofe con la finalità di garantire al di là dei confini geografici una risposta adeguata all'emergenza, in relazione ad un oculato rapporto tra costi e benefici;

PRESO ATTO

che gli Accordi di confine sono lo strumento individuato dalle Regioni per il governo della mobilità sanitaria e per favorire collaborazioni interregionali per attività la cui scala ottimale di organizzazione possa risultare superiore all'ambito territoriale regionale, sulla base delle indicazioni contenute nel documento approvato dalla Commissione Salute nel 2005, confermato più volte in successive disposizioni nazionali, da ultimo nel Patto per la Salute 2014-2016.

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Collaborazione.

ART. 1 - OGGETTO

L'obiettivo del presente Accordo è quello di disciplinare la collaborazione tra la Regione Marche, la Regione Emilia-Romagna (di seguito le Parti) per l'ottimizzazione delle attività di soccorso sanitario da effettuare nei territori dei Comuni del Montefeltro confinanti con la Provincia di Rimini: Mercatino Conca, Monte Cerignone, Monte Copiolo, Monte Grimano Terme, Sassofeltrio, Carpegna, Frontino, Pietrarubbia e Tavoleto. Tale obiettivo, in coerenza con quanto previsto dal DM 70/2015, è determinato dalla collocazione e conformazione geografica dei suddetti territori per cui risulta più agevole per i pazienti in condizioni di emergenza-urgenza l'accesso al P.S. degli Ospedali della Provincia di Rimini ed eventuale ricovero negli stessi.

ART. 2 - OBBLIGHI E IMPEGNI DELLE PARTI

Le Parti si impegnano alla sinergica realizzazione delle attività necessarie al raggiungimento dell'obiettivo di cui al precedente articolo come di seguito indicato.

Le prestazioni di emergenza-urgenza che richiedono il trasporto in ambulanza di assistiti soccorsi nei territori dei suindicati Comuni del Montefeltro, pervenute alla C.O. 118 di Pesaro, sono gestite sulla base delle procedure definite nel presente accordo. La Centrale Operativa di Pesaro provvede a far intervenire il mezzo di soccorso più idoneo per garantire il tempestivo soccorso.

Gli assistiti soccorsi nei territori dei suddetti Comuni, a seguito della valutazione della C.O. 118 di Pesaro - in termini di opportunità organizzativa e di appropriatezza clinica - saranno trasportati verso i presidi ospedalieri dell'ASL della Romagna, provincia di Rimini, in considerazione della minore distanza rispetto agli altri Ospedali sede di DEA della Regione Marche. La missione di soccorso sarà gestita dalla C.O. 118 di Pesaro.

In caso di intervento, nell'ambito dei territori dei Comuni del Montefeltro, in cui si prospetti la necessità di ricovero per patologie trattabili presso gli Ospedali dell'ASL della Romagna, la Centrale Operativa 118 di Pesaro:

- a. informa i Pronto Soccorso degli Ospedali della Provincia di Rimini dell'arrivo dell'assistito, fornendo tutte le informazioni necessarie alla gestione del paziente;
- b. informa tempestivamente la Centrale C.O. 118 della Romagna del fatto che un'ambulanza sta transitando nel territorio emiliano-romagnolo;
- c. provvede tempestivamente all'eventuale trasporto in dimissione di pazienti marchigiani ricoverati presso gli Ospedali della Provincia di Rimini che, a seguito della valutazione dell'U.O. di dimissione, risultino non poter viaggiare con i comuni mezzi di trasporto, sulla base della sola richiesta (tramite modulo Richiesta Trasporto Sanitario) prodotta dalla U.O. che ha in cura l'assistito. Tali trasporti si intendono autorizzati senza necessità dell'attestazione da parte del Direttore del Distretto di residenza dell'assistito, prevista dalla DGR Marche n. 301/2017 per i trasporti extraregionali.

Le Parti si impegnano a facilitare il reciproco scambio di informazioni e comunicazioni utili ad agevolare l'applicazione dell'Accordo. A tal fine consentono al personale delle C.O. 118, al personale dell'ASUR e dell'AUSL della Romagna, di accedere alle informazioni detenute, limitatamente alle esigenze di attuazione del presente Accordo e comunque nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela della riservatezza pubblica e privata di cui rispettivamente al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 e al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Ogni attività prevista nel presente Accordo si esplica nel rispetto del principio di efficienza, efficacia ed economicità ed in osservanza della normativa vigente.

ART. 4 - ASPETTI ECONOMICI

Gli aspetti economici, relativi alle prestazioni erogate tra le Parti, vengono regolati secondo la normativa vigente in materia di compensazione interregionale della mobilità sanitaria.

ART. 5 - DECORRENZA E DURATA

Il presente Accordo entra in vigore a partire dalla data in cui viene sottoscritto digitalmente dall'ultima delle Parti ed ha una durata di 60 mesi (sessanta) mesi.

ART. 6 - RECESSO E RINNOVO

Qualora ragioni organizzative e funzionali impedissero il mantenimento del presente Accordo, le Parti concordano la facoltà reciproca di recesso, dandone motivata comunicazione scritta, con un preavviso di almeno 30 giorni. Restano salvi i diritti e gli obblighi nascenti dalle prestazioni a tale data già eseguite.

Il presente accordo è soggetto a rinnovo previa intesa tra le Parti. L'eventuale rinnovo dovrà essere rinegoziato e deliberato dalle parti, con esclusione, quindi, di rinnovi taciti. Il rinnovo dovrà essere chiesto preventivamente per iscritto almeno due mesi prima della scadenza stabilita al precedente art. 5.

ART. 7 - CLAUSOLA DI RINVIO

Le Parti danno atto che le future specifiche determinazioni che la Regione Marche e la Regione Emilia-Romagna adotteranno in materia di Emergenza Sanitaria saranno automaticamente recepite nel presente Accordo e che prevarranno sulle condizioni stabilite nel presente atto.

Eventuali adeguamenti del presente Accordo, resi necessari dall'emanazione di nuove disposizioni normative ed ivi non convenute, saranno concordati successivamente dalle parti stesse.

ART. 8 - CONTROVERSIE

In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente Accordo, la questione viene definita in prima istanza in via amichevole tramite audit. Qualora non si addivenga ad una composizione bonaria della controversia, il Foro competente è quello di Ancona.

ART. 9 - REGISTRAZIONE

Il presente Accordo è registrato solo in caso d'uso, con spese a carico della parte che ne chiede la registrazione.

Il presente Accordo è esente da bollo, ai sensi di quanto disposto all'allegato B, punto 16 del DPR n. 642/1972.

Documento costituito da 9 (nove) articoli, 4 (quattro) pagine e sottoscritto con firma digitale

Per la Regione Marche

Il.....

Dr.....

Per la Regione Emilia-Romagna:

Il.....

Dr.....

documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'amministrazione digitale" (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) e dell'art. 15, comma 2 bis della legge 241/1990 e s.m.i.